



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

*** COPIA ***

N. 13 del 23/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC-.

Il giorno 23/07/2014, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
TRAMONTI STEFANO	SI	ZONTA MAURIZIO	SI	MARCOLINI INNOCENTE	AG
CARLESCHI ELENA	SI	BONETTI ARIANNA	SI	DESENZANI ELENA	SI
TRECCANI VALENTINO	SI	BARONI LAURA	SI	DESENZANI GIANNI	SI
SPAZIANI PAOLO	SI	GIULIETTI SIMONE	SI		
MAGRI LAURA	SI	ZIGLIANI TIZIANO	SI		
PIOVANI ALESSANDRO	SI	BOSELLI MARIA ROSA	SI		
ZONTA ROBERTO	SI	MONTEVERDI ALBERTO	AG		

Totale Presenti **15**

Totali Assenti **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Dott. TRAMONTI STEFANO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/08/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 09/08/2014

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 19/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

1. possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO che le disposizioni normative sono contenute nei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e che sono così suddivise:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11.04.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

RITENUTO di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i precedenti regolamenti: IMU e TARES;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite F24 o apposito bollettino di conto corrente postale. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,

- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 36 del 23/06/2014 ha nominato il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale- IUC;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO CHE con la legge del Ministro dell'interno del 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014, prorogato con decreto al 30 aprile e successivamente prorogato con il DL 06.3.2014 n. 16 il termine è rinviato al 31 luglio 2014;

ACQUISITO il parere, ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento di contabilità del Revisore dei conti con verbale n. 08 del 14/07/2014 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'ufficio tributi, contratti, concorsi, suap Rag. Emanuela Longhi contabile, ed il parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del servizio finanziario Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

Con 12 voti favorevoli n. 3 contrari (Boselli Maria Rosa, Desenzani Elena, Desenzani Gianni) espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di adottare il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;
3. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto, composto da 70 articoli;
4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Indi con separata votazione che ottiene 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Boselli Maria Rosa , Desenzani Elena, Desenzani Gianni) espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco
(dott. Stefano Tramonti)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Carleschi)

COMUNE DI CARPENEDOLO

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 08/14

Egr. Sig. SINDACO

COMUNE DI CARPENEDOLO

Piazza Europa n. 1

25013 CARPENEDOLO (BS)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

Il sottoscritto dott. AURELIO BIZIOLI nominato Revisore dei Conti con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2012

PRESO IN CARICO

in data 11/07/2014 la documentazione inerente al regolamento per l'istituzione e l'applicazione, dal 1 gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale - IUC

RILEVATO

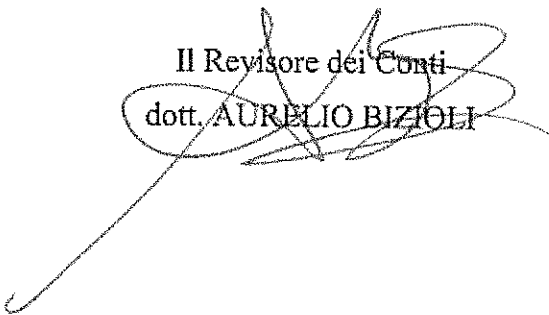
- a - la corrispondenza del regolamento con le norme attualmente in vigore, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;
- b - la correttezza delle norme che regolamentano l'istituzione ed il calcolo del tributo, la determinazione dei soggetti attivi e passivi, il controllo della corretta applicazione da parte dei contribuenti nonché le procedure di accertamento e le modalità di applicazione di eventuali sanzioni

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC.

Carpenedolo, 14/07/2014

Il Revisore dei Conti
dott. AURELIO BIZIOLI





COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. ____ del ____

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>
Art. 5	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 6	<i>Contenzioso</i>
Art. 7	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 8	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 9	<i>Sanzioni</i>
Art. 10	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 11	<i>Importi minimi</i>
Art. 12	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 13	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 14	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 15	<i>Entrata in vigore</i>
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU
Art. 16	<i>Oggetto del titolo</i>
Art. 17	<i>Presupposto del tributo</i>
Art. 18	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>
Art. 19	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 20	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
Art. 21	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 22	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
Art. 23	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>
Art. 24	<i>Aliquote e detrazioni</i>
Art. 25	<i>Detrazioni per l’abitazione principale</i>
Art. 26	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>
Art. 27	<i>Esenzioni</i>
Art. 28	<i>Quota statale del tributo</i>
Art. 29	<i>Versamenti IMU</i>
Art. 30	<i>Dichiarazione IMU</i>
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI
Art. 31	<i>Presupposto</i>
Art. 32	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 33	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 34	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 35	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>

Art. 36	-	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 37	-	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 38	-	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 39	-	<i>Piano finanziario</i>
Art. 40	-	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 41	-	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 42	-	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 43	-	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 44	-	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 45	-	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 46	-	<i>Riduzione zone non servite</i>
Art. 47	-	<i>Riduzione mancato o irregolare svolgimento del servizio</i>
Art. 48	-	<i>Riduzione per compostaggio domestico</i>
Art. 49	-	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
Art. 50	-	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 51	-	<i>Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi</i>
Art. 52	-	<i>Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 53	-	<i>Riduzione per le utenze non domestiche stagionali</i>
Art. 54	-	<i>Altre agevolazioni</i>
Art. 55	-	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 56	-	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 57	-	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 58	-	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 59	-	<i>Riscossione TARI</i>
Art. 60	-	<i>Dichiarazione TARI</i>
		TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
Art. 61	-	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 62	-	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 63	-	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
Art. 64	-	<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i>
Art. 65	-	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
Art. 66	-	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 67	-	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 68	-	<i>Detrazioni ed esenzioni</i>
Art. 69	-	<i>Versamento TASI</i>
Art. 70	-	<i>Dichiarazione TASI</i>

All.to A	<i>Rifiuti speciali assimilati agli urbani</i>
-----------------	--

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina nel Comune di Carpenedolo l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Carpenedolo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La IUC si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti la IUC.

ART. 6

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. E' altresì applicato l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 7
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di legge con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale o parziale dei tributi, qualora venga a trovarsi nella condizione di erogare somme, a qualsiasi titolo, dovute a contribuenti che non abbiano assolto alle obbligazioni tributarie locali.

ART. 8
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo IUC. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra deve esibire apposito documento di riconoscimento;

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere documenti e consentire all'ufficio tributi l'accesso alle banche dati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

A titolo esemplificativo dovranno essere forniti file o copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del

versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalla legge.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 9 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla rispettiva dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Nel caso il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, deve obbligatoriamente presentare comunicazione dell'avvenuto ravvedimento su idoneo modello allegando copia della quietanza di versamento.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 14 DLGS 504 1992 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a. a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b. a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

ART. 10
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 11
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è pari o inferiore ad € 10,00 per l'IMU e per la TARI, ed a € 5,00 per il tributo TASI, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 12
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente previa richiesta motivata e corredata dell'attestazione ISEE in corso di validità, il funzionario responsabile del tributo può concedere, una rateazione dell'importo dovuto sino ad un massimo di 12 rate mensili, oltre agli interessi al tasso legale vigente al momento della concessione. Il richiedente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e l'importo ancora dovuto diviene immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
2. La richiesta motivata di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine per il versamento del tributo.

ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 14
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore della IUC disciplinata dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU-

ART. 16

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Carpenedolo dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La disciplina contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Carpenedolo. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Carpenedolo in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 17

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali citate. Non sono invece escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

ART. 18

**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione IMU originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'art 1 del D.L. 29/3/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 19 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 20 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente articolo e dei seguenti.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 21

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Per l'espletamento dell'attività di controllo dell'ufficio tributi, con delibera di Giunta Comunale o determinazione del dirigente dei servizi tecnici, possono essere determinati i valori minimi delle aree fabbricabili per zone omogenee. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori stessi risultino inferiori a quelli indicati in atti di compravendita pubblici o privati. Tali provvedimenti non assumono carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 22

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati:

- a) di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42;
- b) dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia oppure dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di degrado. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione.

3. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.

ART. 23

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 € e fino a € 15.500;
- b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

3. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 24

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della L. 24/12/2012, n. 228, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini stabiliti dalla normativa. In caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 25

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 26

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'imposta, è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (cantina, box, posto auto coperto/scoperto), ancorché distintamente iscritte in catasto in categoria catastale C/6, C/2 o C/7, purché ci sia coincidenza della titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

ART. 27 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 18 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette

dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e mai stati locati.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 28

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 29

VERSAMENTI IMU

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari ad euro 10,00 (dieci).

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 30

DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili –ICI-, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 720, della L. 147/2013 secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 31
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, comprese le pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 32
SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie nell'ipotesi di:
 - detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - detenzione di alloggi ammobiliati e/o locati a non residenti (qualora i conduttori non presentino dichiarazione di occupazione).
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 33
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e la cessazione ha efficacia dal mese solare successivo alla data della denuncia di cessazione/variazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 59.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 59.

ART. 34
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TIA/TARES;

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, c. 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 35

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. La TARI è rimborsata direttamente al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla popolazione scolastica.

ART. 36

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 37

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - locali tecnici, locali caldaia, celle frigorifere ed in analogia i magazzini di stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - soffitte e ripostigli, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - balconi, portici e terrazze scoperte;
 - le unità immobiliari che risultino non utilizzate, chiuse, prive di arredi ed allacci ai servizi pubblici, l'esclusione può essere richiesta mediante autocertificazione corredata da documentazione probatoria e fotografica dei locali;
 - le aree scoperte delle utenze domestiche e le aree scoperte delle utenze non domestiche costituenti accessori o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

L'elencazione dei locali di cui sopra è a titolo esemplificativo e per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione TARI originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 38

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 158/1999, e sono annualmente determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo della TARI rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 39

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.

ART. 40

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e, dell'art. 43 del presente regolamento e, per i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche che conferiscono gli stessi alla piattaforma ecologica, la tariffa della sola quota variabile è stabilita da apposito atto deliberativo.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 41

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alle quantità dei rifiuti prodotti e conferiti e alle entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, per quest'ultima a loro volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento.
3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti nella misura del 60% per le utenze domestiche e nella misura del 40% per quelle non domestiche secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti nelle due tipologie di utenza. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
- 4 Per i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che conferiscono gli stessi alla piattaforma ecologica, con misurazione puntuale della quantità, la tariffa della sola quota variabile è stabilita con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 42

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, compresi ospiti o conviventi, costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

ART. 43

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di locali e/o delle aree soggetti alla tariffa. Le variazioni nel numero dei componenti delle utenze già attive hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che in caso di loro diminuzione non ne consegua la costituzione di una nuova utenza.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento ai residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Carpenedolo unitamente agli eventuali ospiti, quali colf, badanti ed altri.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per i soggetti non residenti nel Comune o per le case a disposizione dei residenti unitamente alle pertinenze: garage, cantine, soffitte (trattasi di case ammobiliate, anche parzialmente), e per gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE, il numero degli occupanti è fissato in base ai parametri indicati al comma 6 del presente articolo.

6. Per utenze intestate o utilizzate da soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato sulla base dei sotto indicati parametri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • sino a 50 mq | n. 1 occupante; |
| • da 51 a 90 mq | n. 2 occupanti; |
| • da 91 a 120 mq | n. 3 occupanti; |
| • da 121 a 140 mq | n. 4 occupanti; |
| • da 141 a 200 mq | n. 5 occupanti; |
| • per superficie maggiore di 200 mq | n. 6 o più occupanti. |

ART. 44

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevata le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del DPR 27/4/1999 n 158.

2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'Allegato 1 del DPR 158/1999 e con riferimento ai costi di cui all'art 42 c. 2 lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.

3. La quota variabile, per le utenze non domestiche che smaltiscono i rifiuti assimilati agli urbani direttamente alla piattaforma ecologica, è calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti.

ART. 45

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'elenco indicato al comma 8.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'elenco di cui al presente articolo, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Sono tuttavia applicate, su richiesta del contribuente, le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 300 mq.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club

ART. 46

RIDUZIONE ZONE NON SERVITE

1. Relativamente alle utenze domestiche il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuta nella misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 47

RIDUZIONE MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'ufficio competente, attestante la situazione di carenza di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove il Comune o il soggetto gestore, non provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto in misura massima del 10%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.
2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

ART. 48

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, dal momento della definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia di compostaggio dei rifiuti domestici. Sarà introdotta una riduzione percentuale sulla quota variabile della TARI per coloro che rispetteranno le procedure ed i requisiti dettati dal provvedimento da adottare.

ART. 49

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 229 del 29/11/2001.

ART. 50

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Relativamente alle utenze non domestiche sono esclusi dall'applicazione della tariffa per la parte variabile i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a, b, ed e del comma 2, devono presentare al Comune, la sotto elencata documentazione:

a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. L'istanza dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

4. Per l'ottenimento dell'esclusione di cui al presente articolo i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i seguenti elementi fondamentali:

- indicazione dei locali dove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio;
- indicazione dei codici CER di tali rifiuti;
- i dati del soggetto a cui verranno conferiti.

5. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l'anno 2014 l'istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento.

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esclusione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante il conferimento dei rifiuti tramite soggetti terzi;
- copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati.

7. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

8. La tariffa è comunque dovuta nel caso di effettivo utilizzo del servizio pubblico.

ART. 51

SUPERFICI OVE SI PRODUCONO PROMISCUAMENTE RIFIUTI ASSIMILATI E RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, ai fini dell'applicazione della tariffa per la sola parte variabile la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:

- a) 30% studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi;
- b) 40% officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto;
- c) 40% autocarrozzerie verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie;
- d) 20% falegnamerie;
- e) 40% fabbri, officine metalmeccaniche.

2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. Per le attività sopra citate l'utente dovrà presentare istanza di riduzione della superficie, con allegata la planimetria dei locali evidenziando le superfici e documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

4. Per l'ottenimento delle riduzioni di cui al presente articolo i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i seguenti elementi fondamentali:

- indicazione dei locali dove si producono promiscuamente rifiuti non conferibili al pubblico servizio;
- indicazione dei codici CER di tali rifiuti;
- i dati del soggetto a cui verranno conferiti.

5. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l'anno 2014 l'istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento.

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante il conferimento dei rifiuti tramite soggetti terzi;
- copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione;
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati.

ART. 52

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite nel Regolamento di cui all'art 49 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 661 Legge 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani, compete una riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo. A tal fine i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i seguenti elementi fondamentali:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici CER dei rifiuti avviati a recupero;
- i dati del soggetto che procederà all'attività di riciclo.

3. L'istanza tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l'anno 2014 l'istanza va presentata entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento.

4. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante il conferimento del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- copie formulari di trasporto dei rifiuti avviati al recupero regolarmente firmati a destinazione;
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.

5. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e va imputata ad apposito stanziamento del bilancio comunale. Il Comune procede ai rimborsi dovuti, o al conguaglio con le rate successive dovute dagli utenti. Nel caso le riduzioni dovute superino l'importo stanziato, la spesa eccedente è imputata al piano finanziario dell'anno successivo.

6. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena.

7. La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg avviati al riciclo

Kg teorici

(ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd medio - DPR 158/99- per le superfici tassate con un massimo dell'80%).

Quando presso il Comune di Carpenedolo sarà avviato un sistema integrale di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico la riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto:

Kg avviati al riciclo

Kg avviati al riciclo + Kg conferiti al servizio pubblico

ART. 53

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE STAGIONALI

1. Il Comune prevede l'agevolazione della tariffa relativa alle utenze non domestiche con riduzione del 30% per la sola parte variabile ai locali e alle aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

ART. 54

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Il Comune prevede le sottoelencate agevolazioni per la sola quota variabile della tariffa che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle non domestiche:
 - a) è applicata la riduzione del 50% per la sola parte variabile ai locali e alle aree scoperte situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, recependo l'art. 1 c. 86 della L. 549/1995. Tale riduzione sarà concessa esclusivamente su domanda degli interessati, debitamente documentata;
 - b) è applicata la riduzione del 60% per la sola parte variabile ai locali ed aree utilizzati dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Casa di Riposo e da Aziende Speciali e ai locali e alle aree ad uso scolastico occupati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche;
 - c) è applicata la riduzione del 80% per la sola parte variabile ai locali e alle aree utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Parrocchia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Carpenedolo.
2. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione/agevolazione della tassa, ove tale differenziazione, ed il

conseguente conferimento, sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione, e la conseguente modalità di conferimento, preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

3. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione/agevolazione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

ART. 55

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 56

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alle riduzioni e agevolazioni, il costo del servizio resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 57

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 58

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 59

RISCOSSIONE TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, nei modi e nelle forme più opportune, consentiti dalla normativa vigente.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. Può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, aventi cadenza semestrale e scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 del mese relativo alla prima scadenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento della tassa non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari ad euro 10,00 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme pari o inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 60

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta o posta elettronica PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TIA/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

TITOLO 4 DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
--

ART. 61

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune come specificato nell'articolo 64.

ART. 62

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo TASI è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento del tributo TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, il tributo TASI è dovuto solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo TASI dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

ART. 63

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio

o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART. 64

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito del tributo TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune.

2. I servizi indivisibili ai sensi del comma 682 della Legge 14/2013 sono i seguenti:

- servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
- servizi culturali
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizi di protezione civile
- servizi manutenzione degli edifici ed aree comunali
- servizi per la pratica sportiva.

ART. 65

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 66

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili e delle aree edificabili soggetti al tributo TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 67
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote del tributo TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 64 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote del tributo TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima del tributo TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 68
DETRAZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, il Comune può stabilire la misura e l'applicazione, ai sensi del c. 731 art. 1 della Legge 27.12.2013 n 147, di detrazioni d'imposta per i seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale, e sue pertinenze;
 - b) per figli di età non superiore ai diciotto anni, nel numero massimo di 3 figli, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore.
2. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad eccezione degli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 69

VERSAMENTO TASI

1. Il versamento del tributo TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo TASI dovuto al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 ed il saldo entro il 16 dicembre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento del tributo TASI qualora l'importo annuo dovuto sia pari o inferiore ad euro 5,00.
7. Il tributo TASI viene riscosso dal Comune ed il contribuente è tenuto al versamento in autoliquidazione.
8. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

Articolo 70

DICHIARAZIONE TASI

1. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI.
2. I soggetti passivi che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

ALLEGATO A RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- ingombranti (codice CER 20 03 07)
- imballaggi in materiale tessile (codice CER 15 01 09)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01)

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC-.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL
22/04/2014

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Servizi Tributi, Commercio certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTI,
COMMERCIO

Carpenedolo, li 05/07/2014

F.to Longhi Emanuela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL
22/04/2014

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Passeri Mariagabriella

Carpenedolo, li 16/07/2014